II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1985

relativa alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile agli scambi dal 1° gennaio 1986 al 28 febbraio 1986 tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro

(85/567/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E LA COMMISSIONE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 179 e 366,

considerando che in virtù dell'atto di adesione gli accordi e le intese del 22 luglio 1972 e del 5 ottobre 1973 tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, devono essere applicati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese a decorrere dal 1° gennaio 1986 ;

considerando che è tuttavia opportuno concludere con detti paesi dei protocolli che stabiliscano gli adattamenti e le misure transitorie necessari per l'applicazione di detti accordi e intese ;

considerando che la Commissione ha condotto a tal fine negoziati con i detti paesi e che i negoziati sono sfociati in accordi sul regime da applicare agli scambi tra la Spagna e il Portogallo da un lato, e i detti paesi, dall'altro, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986 ;

considerando che i negoziati sul regime transitorio da applicare oltre il 28 febbraio 1986 sono tuttora in corso e che la presente decisione deve lasciarne impregiudicato l'esito ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni delle Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che dette misure entrano in vigore con riserva ed alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

DECIDONO :

Articolo 1

Sono approvati, a nome degli stati membri e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, gli accordi in forma di scambio di lettere tra gli stati membri e la

Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, per i prodotti coperti dal trattato CECA.

Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio e la Commissione sono abilitati a firmare l'accordo di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per la Commissione	*A nome degli stati membri*
Il Presidente	*Il Presidente del Consiglio*
Jacques DELORS	R. KRIEPS

(1) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.